



COMUNE DI MONTEPRANDONE

(Provincia di Ascoli Piceno)

Registro Generale n. 37

ORDINANZA

n. 15 del 05-06-2020

Oggetto: Ordinanza di Emergenza Sanitaria per il contagio COVID 19. Misure urgenti aggiuntive di contenimento della diffusione. Vendita bevande.

L'anno duemilaventi addì cinque del mese di giugno,

IL SINDACO

PRESO ATTO dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto da COVID-19, come dichiarata con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;

VISTI

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19 e relative disposizioni attuative ed in particolare l'art. 3 che recita: "*Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'Economia Nazionale*";
- l'Ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante la cessazione degli effetti delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Marche n.152 del 15 maggio 2020;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 e relative disposizioni attuative;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020,

CONSIDERATO che l'articolo 1 comma 14, del citato Decreto Legge 15 maggio 2020, n.33, dispone: "*le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle*

Province Autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida Nazionali";

RILEVATO che il richiamato DPCM del 17 maggio 2020 ha previsto la riapertura da lunedì 18 maggio 2020 di bar e ristoranti nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento;

VALUTATO quanto emerso dall'ultimo Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 27 maggio 2020 relativamente alle problematiche legate alla riapertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

TENUTO CONTO che dalle notizie apprese dagli organi di stampa in alcuni Comuni limitrofi, nell'ultimo fine settimana durante la così detta *movida*, si sono verificati numerosi esecrabili episodi di violenza legati principalmente all'uso di sostanze alcoliche;

VALUTATO che, nonostante questo territorio non sia stato sino ad oggi teatro di tali eventi delittuosi, risulta necessario per quanto possibile, evitare un uso incontrollato delle bevande alcoliche e comunque adottare delle misure stringenti nei confronti del degrado urbano;

ATTESO che la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e, in particolare, l'art.32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più Regioni.*", nonché "*(...) nelle medesime materie sono emesse dal presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più Comuni e al territorio Comunale*";

RITENUTO pertanto necessario adottare da parte di questo Comune, nell'ambito delle proprie competenze ed in aderenza con quanto disposto a livello Statale e Regionale, un provvedimento atto ad evitare e/o comunque mitigare la concretizzazione gli episodi sopra citati;

SENTITO per gli aspetti di competenza il Comandante della Polizia Locale;

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 3 comma 2 del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 e s.m.i. con cui il Governo, relativamente all'esercizio da parte dei Sindaci del potere *extra ordinem*, ha fissato un limite contenutistico negativo;

VALUTATO che le prescrizioni contenute nel presente provvedimento non risultano in contrasto né in antinomia normativa con quanto fino ad oggi stabilito dal Governo Statale o Regionale;

VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e in particolare l'art.50 comma 5 e l'art. 54,

ORDINA

a fare data da sabato **6 giugno 2020** su tutto il territorio Comunale:

- 1) è vietato detenere e consumare in luogo pubblico bevande di qualsiasi tipo contenute in bottiglie o bicchieri di vetro, anche se dispensate da distributori automatici;
- 2) è vietata la vendita per asporto da parte degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande sia fissi che ambulanti di bevande di qualsiasi tipo contenute in bottiglie o bicchieri di vetro, anche se dispensate da distributori automatici;
- 3) è vietata dalle **h 01:00** fino alle **h 07:30** la vendita per asporto, sia in forma fissa che ambulante, e/o la detenzione e consumazione in luogo pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche.

Le seguenti misure hanno effetto sino alla data del **31 agosto 2020**, salva la possibilità di modifica, proroga o revoca.

AVVERTE

La violazione della presente Ordinanza è punita ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro **400,00** ad euro **3.000,00** ovvero in forma aggravata ricorrendone i presupposti, e con le sanzioni accessorie ivi previste, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6, comma 3, del Decreto-Legge 117/2007, convertito nella Legge 160/2007.

E' comunque fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21-bis della Legge n. 241/1990, dalla pubblicazione all'Albo Pretorio *on-line* del Comune di Monteprandone.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia:

- pubblicata all'**Albo Pretorio** on-line e trasmessa alla **Prefettura - UTG di Ascoli Piceno** ed alla **Regione Marche – Servizio di Protezione Civile**;
- inviata per competenza al **5° Settore - Polizia Locale** che è tenuta ad eseguirla e farla osservare;
- agli **Organi di Polizia** aventi competenza sul territorio.

AVVERTE altresì

che ai sensi dell'articolo 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Ancona entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO

Sergio Loggi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on – line, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal 05-06-2020 al 20-06-2020.

Li 05-06-2020

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Maria Immacolata Casulli